



## Area Vivibilità urbana

P.G. N.: 106095/2011

- Sottoscritta il : 13/05/2011

- Richiesta di pubblicazione

all'Albo Pretorio .



**Oggetto:** DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI LABORATORI ARTIGIANALI.

In consultazione a:

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

#### Premesso:

- che l'art. 50 co. 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione;
- che la Regione Emilia Romagna con la delibera di Giunta del 23/11/2009 n. 1879 (che reca le direttive ai Comuni per i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) ha riconosciuto l'utilità sociale delle attività di somministrazione nei confronti dell'intero sistema dell'economia urbana evidenziando al contempo che in caso di conflitti d'interesse, le attività possono incidere considerevolmente sulla qualità della vita e pertanto ha previsto che i Comuni, in relazione alle diverse parti del territorio, possano individuare vincoli correlati alle caratteristiche delle aree e che tra gli altri, possano riguardare gli orari di apertura e di chiusura dell'attività;
- che il nuovo regolamento di Polizia Urbana approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale Pg. n. 18657, vigente dal 01 marzo 2011:
  - detta gli indirizzi consiliari in materia di definizione degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica (art. 13), prevedendo la possibilità di sottoscrivere accordi con i titolari delle attività al fine di modulare la disciplina degli orari a fronte dell'assunzione di impegni che garantiscano il temperamento degli interessi coinvolti;
  - prevede le fattispecie e le relative sanzioni in materia di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro od in lattina e di bevande alcoliche (art. 14);
  - ha stabilito le modalità di collaborazione dei gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano (art. 15);
- che le suddette disposizioni perseguono l'obiettivo di sussidiarietà orizzontale proseguendo nell'azione di responsabilizzare i gestori sugli effetti indotti dalla presenza della loro attività sensibilizzandoli a limitare le ripercussioni sui cittadini limitrofi e sull'uso degli spazi pubblici;

**Rilevato** che nel corso degli ultimi anni sono modificate le abitudini dei cittadini nella

tipologia e negli orari nel consumo dei pasti e ciò ha determinato l'incremento dei laboratori artigianali alimentari grazie anche alla possibilità per gli avventori di accedere a prezzi contenuti ai prodotti alimentari e bevande, con la conseguenza che dopo l'acquisto la clientela staziona davanti agli stessi laboratori artigianali che per loro natura sono privi di sala sosta, e pertanto lo stazionamento degli avventori nei pressi delle attività è assimilabile a quanto avviene nei pressi dei pubblici esercizi;

**Considerato opportuno** rivedere le disposizioni vigenti in modo da coordinare gli orari di attività di somministrazione alimenti e bevande e di vendita da parte dei laboratori artigianali con l'obiettivo di mantenere un adeguato servizio alla cittadinanza ed ai turisti ma temperando il diritto allo svolgimento dell'attività d'impresa con il diritto alla quiete ed al riposo, e creare le condizioni anche organizzative perché si realizzi un più facile ed effettivo coordinamento tra l'amministrazione comunale, la Prefettura e le Forze di polizia nel controllo sul territorio;

**Ritenuto necessario :**

- aggiornare la disciplina degli orari delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e la disciplina della somministrazione di alcolici da parte dei circoli privati , in conformità agli indirizzi dettati dal regolamento di Polizia Urbana in vigore dal 1 marzo 2011;
- stabilire gli orari per la vendita dei propri prodotti da parte dei laboratori artigianali alimentari fissando due fasce orarie di apertura con la possibilità di accedere alla fascia orari prolungata solo qualora la vendita di bevande in forma accessoria venga svolta tramite distributori automatici ;

**Sentite** le Organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, le Organizzazioni sindacali e le Associazioni dei consumatori in data 20 e 29 aprile 2011;

**Visti**

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
- la L.R 26 luglio 2003, n. 14 ed, in particolare, l'art. 16 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), l'art. 15 (Decadenza, sospensione e revoca delle autorizzazioni) e l'art. 19 (Sanzioni);
- il D.P.R. 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati";
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ,Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS;
- l'art. 186 del R.D. 06 maggio 1940, n. 635 , Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza;
- il Regolamento di Polizia Urbana approvato in data 02/02/2011 con atto commissariale Pg. n. 18657;

**Visto** il D.P.R. in data 19/02/2010 con il quale la Dott.ssa Annamaria Cancellieri è stata nominata Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

**DISPONE**

che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di :

1. apertura e chiusura di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
2. vendita al pubblico dei beni di propria produzione da parte dei laboratori artigianali alimentari
3. cessazione dell'attività di somministrazione di bevande alcoliche svolta nei circoli privati;

## **TITOLO I**

### **Esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale n. 14/2003.
2. Sono escluse dalle disposizioni del presente titolo le attività di somministrazione indicate all'art. 2 co. 4 lett. a), b), c), d), nonché quelle indicate dall'art. 4 co. 5 lett. b), c), d), e), f), h), i) e dall'art. 9 della L.R. 14/2003.

#### **Art. 2**

##### **Disposizioni di carattere generale**

1. Gli orari di apertura e di chiusura sono scelti dall'esercente, nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei (6) ore.
2. L'apertura dell'attività può essere effettuata nel rispetto delle seguenti fasce orarie:
  - a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
  - b) dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo;
3. Nel corso della settimana è possibile osservare una o più giornate di chiusura.
4. La fascia oraria di cui alla lett. b) del comma 2 può essere autorizzata a seguito della sottoscrizione degli accordi infraprocedimentali di cui al successivo articolo 5.
5. Dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno è consentita alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande l'apertura con orario continuato 24 ore su 24.
6. I titolari di pubblici esercizi siti nel raggio di 200 metri da ospedali, case di cura, caserme, Stazione Centrale che non abbiano sottoscritto l'accordo di cui all'art.5 possono anticipare l'apertura delle proprie attività:
  - alle ore 04,00, con il conseguente obbligo di anticiparne la chiusura entro le ore 23,00
  - alle ore 03,00, con il conseguente obbligo di anticiparne la chiusura entro le ore 21,00

7. La possibilità di cui al comma 6 è concessa, nel rispetto del monte ore giornaliero minimo di apertura fissato in sei ore, purché venga comunicato per iscritto allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio, almeno sette giorni prima della decorrenza, l'orario giornaliero prescelto e venga reso noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello vidimato nella parte esposta e chiaramente visibile dall'esterno.

8. Ai sensi del vigente Regolamento comunale sui Dehors dalle ore 24,00 deve essere sospesa la somministrazione di alimenti e bevande negli spazi esterni di pertinenza ed entro le ore 01,00 deve cessare l'utilizzo dell'area occupata dai dehors, fatti salvi eventuali accordi infraprocedimentali da sottoscrivere nell'ambito di piani o programmi predisposti dall'Amministrazione comunale.

9. Gli orari di cui al comma 8 devono essere osservati anche negli spazi esterni di proprietà privata di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione.

### **Art. 3 Adempimenti dei titolari**

1. Lo Sportello del Cittadino del Quartiere nel cui territorio è ubicata l'attività è competente a ricevere le comunicazioni in materia di orari di svolgimento dell'attività di somministrazione.

2. I titolari delle attività hanno l'obbligo di comunicare per iscritto al Quartiere l'orario giornaliero prescelto e gli eventuali giorni di chiusura almeno quindici giorni prima della decorrenza. Il Quartiere provvede, anche in modalità telematica, a rilasciare il relativo cartello orario nel formato standard adottato per tutti i quartieri.

3. Ogni titolare ha l'obbligo di osservare e rendere noto al pubblico l'orario prescelto od autorizzato, anche durante il periodo di chiusura dell'esercizio, mediante cartello orario rilasciato dal Quartiere chiaramente visibile dall'esterno dell'esercizio anche durante l'orario di chiusura.

4. I soggetti che hanno sottoscritto un accordo infraprocedimentale di cui all'art. 5 hanno l'obbligo di conservarlo unitamente al titolo autorizzatorio della fascia oraria e per l'attività di somministrazione e di esibirli al personale di vigilanza.

5. Nel caso in cui, nel corso dell'anno solare, si intendano effettuare orari diversificati in relazione alla stagionalità o ad altri fattori, può essere effettuata un'unica comunicazione, indicando orari e relativi periodi di effettuazione, fatta salva la preventiva autorizzazione ad usufruire della fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00.

6. La comunicazione dell'orario prescelto deve essere effettuata con le modalità di cui al comma 2 oltre che nei casi di nuova apertura, anche in caso di subingresso o trasferimento dell'attività prima dell'inizio dell'attività o della decorrenza del nuovo orario; in caso di subingresso, fino alla nuova comunicazione si intende svolto l'orario del precedente titolare ad esclusione dell'autorizzazione alla fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00.

7. Nel caso di attività miste, quali le attività di somministrazione svolte

congiuntamente ad attività commerciali, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante esposizione di un unico cartello orari, sempreché l'orario prescelto sia compatibile con le rispettive norme di riferimento in materia .

8. In occasione delle domeniche di pedonalizzazione del centro storico o le manifestazioni di strada ed altri eventi autorizzati dai Quartieri e Settori e circoscritti nell'ambito territoriale degli stessi, gli esercizi di somministrazione sono esentati dall'obbligo di comunicare allo Sportello del Cittadino del Quartiere competente per territorio le variazioni delle informazioni contenute nel cartello orari e ottenere il rilascio di nuovo cartello.

9. In occasione di manifestazioni di strada organizzate dalle Associazioni di categoria i pubblici esercizi di somministrazione e gli operatori commerciali e artigianali interessati dalla stessa hanno facoltà di osservare gli orari autorizzati alla manifestazione, anche in assenza di autorizzazione alla fascia oraria più ampia, fatta salva la sottoposizione ad ordinanze sindacali limitative degli orari o a diversa disposizione dettata dall'autorizzazione alla manifestazione .

#### **Art. 4 Chiusura temporanea**

1. Qualora, per motivi eccezionali, l'esercente intenda effettuare la chiusura temporanea dell'esercizio per periodi diversi da quelli comunicati, dovrà renderlo noto al pubblico con apposito cartello visibile anche ad esercizio chiuso .

2. Per periodi di chiusura temporanea dell'attività superiori a trenta giorni consecutivi e fino a 12 mesi, l'esercente ha l'obbligo di darne preventiva comunicazione per iscritto allo Sportello per le Imprese .

3. Nel caso di chiusura temporanea dell'attività superiore ai 12 mesi senza che sia stata autorizzata la proroga della sospensione da parte dello Sportello per le Imprese, si applica quanto previsto dall'art. 15 c.1 lett. a) della L.R. 14/2003.

#### **Art. 5 Accordi infraprocedimentali .**

1. La fascia oraria di cui all'art. 2 comma 2 lett. b) è autorizzata previa sottoscrizione di un accordo infraprocedimentale che riporti come contenuto minimo gli impegni di cui all'art. 13 c. 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana .

2. Il procedimento si avvia mediante presentazione della domanda all'Area Vivibilità Urbana; il responsabile del procedimento rilascia l'autorizzazione per la fascia oraria di cui all'art. 2 c.2 lett. b) e sottoscrive l'accordo regolato dal presente articolo a seguito di istruttoria anche previa conferenza di servizi con i settori comunali interessati.

3. Come previsto dall'art.13 del Regolamento di Polizia Urbana, in seguito alle risultanze dell'istruttoria svolta dall'Area Vivibilità Urbana negli accordi possono essere definiti e assunti ulteriori o differenti impegni in ragione della necessità di contemperare l'esercizio dell'attività imprenditoriale con altri interessi pubblici.

4. A seguito della sottoscrizione dell'accordo l'Area Vivibilità Urbana rilascia l'autorizzazione ed il cartello orario.

5. Fatta salva la revoca o la modifica dell'accordo o qualora vengano adottate le ordinanze sindacali di cui al successivo comma 9 l'autorizzazione alla fascia oraria dalle ore 05,00 alle ore 03,00 del giorno successivo è rilasciata di norma a tempo indeterminato, salvo che si ravvisi l'opportunità di indicare, anche a titolo sperimentale, un periodo di validità.

6. In caso di variazione della titolarità dell'esercizio, di modifica del legale rappresentante o della ragione sociale o di variazione di altri elementi che determinino una modifica sostanziale dell'attività quali l'ottenimento di nuove autorizzazioni allo svolgimento di trattenimenti musicali l'autorizzazione alla fascia oraria fino alla 03,00 deve essere richiesta nuovamente e deve pertanto essere sottoscritto un nuovo accordo.

7. L'autorizzazione in deroga alla fascia orario fino alle ore 3,00 può essere revocata in ogni momento, subordinatamente a valutazioni di carattere generale ed oggettivo in termini di sicurezza e decoro urbano sulle effettive conseguenze comunque collegabili alle attività del pubblico esercizio, anche a prescindere dall'inosservanza da parte del gestore degli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell'accordo in deroga.

8. Con deliberazione di Giunta vengono approvati gli schemi di accordo e definite le condizioni e le modalità procedurali per la sottoscrizione degli stessi ed il rilascio delle autorizzazioni nonché per la loro revoca nei casi di reiterata violazione degli impegni assunti o degli artt. 14 e 15 comma 2 lett. a) e b) del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

9. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana, per esigenze di interesse pubblico anche in relazione a particolari categorie merceologiche e/o per porzioni circoscritte di territorio, possono essere adottate ordinanze sindacali di riduzione degli orari di singole attività e/o può essere richiesta l'assunzione di ulteriori impegni rispetto a quelli presenti nell'accordo sottoscritto.

10. Viene individuato quale responsabile del procedimento relativo alle ordinanze sindacali di cui al comma precedente il Capo Area Vivibilità Urbana che ne cura la relativa istruttoria.

11. La violazione dell'orario di chiusura, effettuato in base al seguito di sottoscrizione di un accordo infraprocedimentale, è soggetta alle sanzioni di cui al successivo articolo 8.

## **Art. 6 Vendita per asporto**

1. L'attività di vendita per asporto è effettuata negli stessi orari previsti per l'attività di somministrazione, fatto salvo quanto disposto al successivo comma 2.

2. Ai sensi dell'art. 14 c.1 del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda

alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina .

## **Art. 7**

### **Orari delle attività miste e della somministrazione svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago .**

1. In deroga a quanto previsto dall'art.2 della presente ordinanza, l'attività di somministrazione di cui all'art. 4 comma 5 lett. a) della L.R. 14/2003 segue gli orari dell'attività di spettacolo, trattenimento e svago cui è logisticamente e funzionalmente collegata, e sempre che l'attività di somministrazione sia di natura solo accessoria rispetto a quella di trattenimento e svago e la superficie destinata alla somministrazione non sia prevalente rispetto a quella dell'attività principale.

2. Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente all'attività di somministrazione - purché non rilasciata in deroga ai criteri di programmazione come attività accessoria - svolgono attività commerciali di vendita al dettaglio, di vendita di articoli di monopolio, di vendita di quotidiani o riviste o altre attività di servizio osservano, per ciascuna attività, le disposizioni in materia di orari dettate dalle rispettive discipline di settore.

3. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati all'interno di centri commerciali, medie o grandi strutture di vendita hanno la facoltà di osservare l'orario di apertura e chiusura della struttura in cui si trovano; in nessun caso è consentito derogare alle disposizioni per le fasce orarie di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

4. Rimangono validi gli obblighi di cui all'art. 3 , ferma restando la possibilità di assolvere gli obblighi informativi al pubblico mediante esposizione di un unico cartello orari chiaramente visibile dall'esterno, sempre che l'orario prescelto sia compatibile con le normative di riferimento .

5. I titolari delle attività di cui sopra sono soggetti agli obblighi di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento di Polizia Urbana .

## **Art. 8**

### **Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, le violazioni alla presente ordinanza sono punite :

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154,00 a euro 1032,00, ai sensi dell'articolo 19 della Legge Regionale 26 luglio 2003, n. 14, con le modalità e le procedure di cui all'art. 17 bis c. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931 n.773, in caso di violazione delle disposizioni in materia di rispetto delle fasce orarie e dei giorni di chiusura, delle disposizioni sul cartello orario e gli obblighi informativi;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 500, ai sensi dell'art. 13 c.6 del Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione degli impegni assunti con l'accordo infraprocedimentale di cui all'art. 5, oltrechè, nel caso di reiterazione, con la decadenza dell'accordo e l'impossibilità di richiedere la sottoscrizione di un nuovo accordo per un periodo di 6 mesi. Per reiterazione si intende la violazione degli impegni assunti per due volte nell'arco temporale che va

dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

2. Si applica la sanzione della sospensione dell'attività fino a tre giorni ai sensi dell'art. 15 c. 2 della L.R. 14/2003 in caso di violazione delle disposizioni dettate dall'amministrazione per la tutela degli abitanti dei cittadini contermini e quindi in caso di apertura oltre gli orari comunicati o autorizzati, nel caso di violazione degli impegni di cui all'art. 13 c. 3 lett.a) o degli impegni di cui all'art. 15 c. 2 lett.a) e b) del vigente Regolamento di Polizia Urbana.

## **Titolo II Laboratori artigianali alimentari**

### **Art. 9 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività di vendita al pubblico dei beni di propria produzione da parte dei laboratori artigianali alimentari situati nelle zone definite A, B, C del centro storico (inteso come zona del territorio delimitato dai viali di circonvallazione, lato esterno escluso) individuate nell'allegato.

### **Art. 10 Disposizioni di carattere generale**

1. L'attività di vendita al pubblico dei beni di loro produzione da parte dei laboratori artigianali alimentari situati nelle zone del centro storico A, B, C individuate nell'allegato può essere effettuata nel rispetto delle seguenti fasce orarie :

- a) dalle ore 06,00 alle ore 24,00
- b) dalle ore 06,00 alle ore 03,00

2. La fascia oraria fino alle ore 03,00 è subordinata alla sottoscrizione con l'Area Vivibilità Urbana di un accordo che contenga l'impegno a vendere bevande in via accessoria solo tramite distributori automatici.

3. Nel rispetto di tali limiti gli esercenti possono liberamente determinare l'orario di vendita al pubblico senza alcun obbligo di chiusura durante la settimana o festiva .

4. Gli orari dell'attività devono essere resi noti al pubblico mediante cartello visibile dall'esterno del locale.

5. In caso di variazione della titolarità dell'attività, di modifica del legale rappresentante o della ragione sociale deve essere sottoscritto un nuovo accordo , e fino alla sua sottoscrizione non può essere effettuata l'apertura fino alle ore 03,00.

6. Ai sensi dell'art. 14 c.1 del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo ai laboratori artigianali è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina; se dotati di distributore automatico di bevande questo deve essere privo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e dovrà essere dotato di dispositivi che dalle ore 22 alle ore 06,00 impediscano l'erogazione di qualsiasi bevanda in vetro o lattina .

7. Il divieto di cui al precedente c.6 non si applica qualora venga effettuato servizio a domicilio del consumatore, intendendo a questi fini come "domicilio" del consumatore esclusivamente un locale chiuso in cui venga consegnato e consumato il prodotto. Nel caso di laboratorio munito di distributore automatico non possono essere detenute nel locale bevande alcoliche e pertanto non è possibile la consegna a domicilio delle stesse .

## **Art. 11 Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, le violazioni al presente titolo sono punite :

- a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione delle disposizioni in materia di rispetto delle fasce orarie di apertura;
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 500, ai sensi dell'art. 13 c.6 del Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione degli impegni assunti con l'accordo di cui all'art. 10 comma 2, oltrechè nel caso di reiterazione, con la decadenza dell'accordo e l'impossibilità di richiedere la sottoscrizione di un nuovo accordo per un periodo di 6 mesi. Per reiterazione si intende l'aver violato gli impegni assunti due volte in un arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 250,00 ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del cartello.

## **Titolo III Circoli privati**

### **Art. 12 Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in spacci annessi a circoli privati, aderenti o no ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

2. La vendita per asporto di bevande ai soci è regolata dall'art. 14 del vigente regolamento di Polizia Urbana.

### **Art. 13 Disposizioni di carattere generale**

1. L'attività di somministrazione di bevande alcoliche nei circoli privati è svolta nell'osservanza delle fasce orarie di cui all'art. 2 c.2 della presente ordinanza.

2. Ai sensi dell'art. 14 c.1 del Regolamento di Polizia Urbana dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo è vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica, nonché di ogni altra bevanda posta in contenitori di vetro o lattina .

3. La fascia oraria di cui dalle ore 05,00 alle ore 03,00 è autorizzata previa la sottoscrizione dell'accordo infraprocedimentale di cui all'art. 5.

4. L'autorizzazione di cui al precedente comma è rilasciata di norma a tempo indeterminato, fatta salva la revoca o la modifica dell'accordo o l'adozione di ordinanze sindacali di cui all'art. 13 c.2 del Regolamento di Polizia Urbana, o qualora si ravvisi l'opportunità di indicare, anche a titolo sperimentale, un periodo di validità.

5. L'autorizzazione e gli accordi di cui al precedente comma 3 devono essere conservati unitamente alla segnalazione certificata di inizio dell'attività ed esibiti a richiesta degli organi di vigilanza.

6. E' fatto rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 per quanto compatibili.

#### **Art. 14 Sanzioni**

1 Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana, le violazioni al presente titolo sono punite :

a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 500, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana in caso di violazione delle disposizioni materia di rispetto delle fasce orarie di apertura;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 500, ai sensi dell'art. 13 c.6 del Regolamento di Polizia Urbana, in caso di violazione degli impegni assunti con l'accordo infraprocedimentale di cui all'art. 13 comma 2, oltrechè, nel caso di reiterazione, con la decadenza dell'accordo e l'impossibilità di richiedere la sottoscrizione di un nuovo accordo per un periodo di 6 mesi. Per reiterazione si intende l'aver violato gli impegni assunti due volte in un arco temporale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

#### **Titolo IV Abrogazioni e norme transitorie**

#### **Art. 15 Entrata in vigore e Disciplina transitoria**

1. La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e sul sito web del Comune di Bologna.

2. Le disposizioni della presente ordinanza relative ai pubblici esercizi ed alla somministrazione nei circoli privati entrano in vigore a far data dal primo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio. Con l'entrata in vigore della presente è revocata l'ordinanza P.G. n. 262901 del 28 novembre 2006 e successiva modifica in data 09.02.2007 P.G. n. 35225 che disciplina gli orari dei pubblici esercizi.

3. I titolari dei pubblici esercizi già in attività, qualora abbiano comunicato prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza fasce orarie di apertura fino alle ore 01,00, non sono tenuti a presentare una nuova comunicazione.

4. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto al comma 9 dell'art.5 e quindi l'

adozione di ordinanze sindacali limitative degli orari o che impongano ulteriori impegni, rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza gli accordi infraprocedimentali per l'autorizzazione alla fascia oraria dalle 05,00 alle 03,00 già sottoscritti dai titolari dei pubblici esercizi , anche ai sensi delle ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL P.G.n. P293670/2010 (per la Piazza Aldrovandi e tratto di Via San Vitale dalla Piazza Aldrovandi alla Porta ), P.G.n. 67868/2011 (per le Vie del Pratello, Petroni e Piazza San Francesco) e P.G.n. 78906/2011 (per le Vie San Gervasio e Belvedere ) e non ancora scaduti.

5.Le disposizioni della presente ordinanza relative agli orari dei laboratori artigianali alimentari si applicano a far data dal primo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio,

6.In via transitoria al fine di consentire l'adeguamento alle nuove disposizioni, gli accordi sottoscritti dai titolari dei laboratori artigianali ai sensi delle ordinanze ex art. 54 TUEL P.G.n. 35219/2010 (per zone dette "A, B e C" del centro storico), P.G.n. 293670/2010 (per le Vie Petroni, Piazza Aldrovandi e tratto di Via San Vitale dalla piazza Aldrovandi alla Porta) e P.G.n. 78906/2011 ( per le vie S.Gervasio e Belvedere), perdono efficacia a far data dal 17 giugno 2011;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Il Commissario Straordinario

**Bologna**, 13/05/2011

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ANNAMARIA CANCELLIERI

**Allegati :**



Allegato individuazione zone A,B,C Ordinanza Pg. n.106095\_11.doc

**File allegati :**